

## **DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO n.25 del 04 febbraio 2021**

**OGGETTO:** *“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECEPTION E PORTIERATO PRESSO LE SEDI DELLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE CAMPANIA” – ammissione/esclusione degli operatori economici.*

### **PREMESSO**

- che la Regione Campania in attuazione dell’art.6, comma 1, della L.R. n.28 del 24/12/2003, modificato dall’art.1, comma 2, lettera d), della L.R. n.24 del 29/12/2005, ha costituito “una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l’equilibrio della gestione corrente del debito della sanità”, denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola F/9;

- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all’art.1, comma 455, ha statuito che: “ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell’articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio”;

- che l’art.9 del decreto legge n.66 del 24 aprile 2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n.89 prevede al comma 1, che: “ Nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell’art.1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n.296” ed, al comma 5, che: “ Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...)”;

- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell’art.6, della L.R. n.28 del 24/12/2003 della Regione Campania, la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza ed è soggetto aggregatore ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n.89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche

strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;

- che il D.P.C.M. 11 novembre 2014 “Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (...)” all'art.1, co. 2, ha stabilito che: “resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell'art.1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n.296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art.9, comma 5, del decreto-legge n.66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014”;

- che con la Delibera Anac n.31 del 17 gennaio 2018, è stata confermata l'iscrizione (già disposta con Delibera n.58/2015), della So.Re.Sa. per la Regione Campania nell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'art.9 del decreto-legge n.66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014;

### **CONSIDERATO**

- che con Determinazione dirigenziale n.84 del 14.05.2019 è stata indetta una procedura aperta per l'affidamento quadriennale dei “servizi di reception e portierato presso le sedi delle aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Campania”, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95, commi 2 e 3 lett. a) del D. L.gs. n.50/2016

- che con la medesima determinazione, sono stati approvati gli Atti di Gara (Bando di gara, Disciplinare di Gara e relativi allegati, Capitolato Speciale e relativi allegati, Relazione tecnico-illustrativa);

- che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, fissato per il giorno 04.11.2019 alle ore 12:00, sono pervenute a Sistema n.37 offerte;

- che il seggio di gara, all'uopo nominato, ha proceduto alla valutazione della documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici partecipanti;

- che con Determinazione dirigenziale n.316 del 29.09.2020 è stata disposta , fra l'altro, l'esclusione dei seguenti operatori economici per aver inserito, in violazione del principio di segretezza dell'offerta economica, il progetto di riassorbimento nella busta amministrativa: RTI CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVIZI GRANDI APPALTI/INTERNAZIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA; RTI THE SENTINEL SECURITY/SIAGROUP SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA / GREEN SERVICE; SAFETY MANAGEMENT SERVICE SPA; ROMEO GESTIONI SPA; CONSORZIO STABILE EUROPEO MULTISERVICE “C.E.M.”; I PRETORIANI SRL; SOGESI SRL SOCIETA' GESTIONE SICUREZZA; PRESTIGE SERVIZI FIDUCIARI ad eccezione del lotto 2;SCALA ENTERPRISE SRL.

### **RILEVATO**

- che gli operatori economici Safety Management Service spa (Safety) e Società Gestione Sicurezza srl (So.Ge.Si.) con ricorsi rubricati rispettivamente con RG nn.4084/2020 e 4000/2020 hanno richiesto l'annullamento della Determina n.316 del 29/09/2020 nella parte in cui è stata disposta la loro estromissione dalla gara;

- che con sentenze del TAR Campania nn.5709 e 5710/2020 pubblicate in data 01/12/2020 i predetti ricorsi sono stati accolti e, per l'effetto, annullata in parte qua la Determinazione n.316 del 29/09/2020 con conseguente riammissione degli operatori economici ricorrenti;
- che pertanto con Determinazione n.364 del 3/12/2020 è stata parzialmente annullata la Determinazione dirigenziale n.316 del 29/09/2020, in ottemperanza alle predette sentenze del TAR Campania, nella parte in cui venivano esclusi gli O.E. innanzi elencati per aver violato il principio della segretezza economica dell'offerta riammettendoli al prosieguo della gara;
- che il Seggio di Gara ha provveduto a completare le valutazioni in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione in capo agli operatori economici che per effetto della Sentenza del TAR Campania erano stati riammessi al prosieguo della gara, come da verbali del Seggio di Gara n.15 del 7 dicembre 2020, n.16 del 13 gennaio 2021 e n.17 del 28 gennaio 2021;

**VISTI** i suindicati verbali del Seggio di Gara;

**RITENUTO, pertanto,**

- di ammettere al prosieguo della gara gli operatori di seguito indicati in quanto in possesso dei requisiti generali e speciali: RTI CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVIZI GRANDI APPALTI/INTERNAZIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA; RTI THE SENTINEL SECURITY/SIAGROUP SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA / GREEN SERVICE; ROMEO GESTIONI SPA; CONSORZIO STABILE EUROPEO MULTISERVICE "C.E.M."; I PRETORIANI SRL; SOGESI SRL SOCIETA' GESTIONE SICUREZZA; PRESTIGE SERVIZI FIDUCIARI;

- di escludere dal prosieguo della gara gli operatori di seguito indicati e per le motivazioni di seguito riportate:

i) SAFETY MANAGEMENT SERVICE SPA per non possedere la capacità tecnico professionale in quanto i servizi dichiarati non risultano nel settore oggetto di gara, come da verbale n.16 del 13.01.2021;

ii) SCALA ENTERPRISE in quanto l'operatore economico non ha integrato la documentazione amministrativa richiesta ai sensi dell'art 83 comma 9 del D.lgs 50/2016 , come da verbale n.16 del 13.01.2021;

**RILEVATO**

che ai sensi dell'art. 76 comma 2 bis del D.Lgs. 50/2016, "(...) è dato avviso ai concorrenti, mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali (...)".

Tanto premesso, l'Amministratore Delegato in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione con verbale del 26 febbraio 2020,

### **DETERMINA**

**1) di prendere atto** dei verbali del seggio di gara n.15 del 7 dicembre 2020, n.16 del 13 gennaio 2021 e n.17 del 28 gennaio 2021;

**2) di ammettere** al prosieguo della gara di cui in premessa gli operatori di seguito indicati:

RTI CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVIZI GRANDI APPALTI/INTERNAZIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA; RTI THE SENTINEL SECURITY/SIAGROUP SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA / GREEN SERVICE; ROMEO GESTIONI SPA; CONSORZIO STABILE EUROPEO MULTISERVICE "C.E.M."; I PRETORIANI SRL; SO.GE.SI. SRL SOCIETA' GESTIONE SICUREZZA; PRESTIGE SERVIZI FIDUCIARI;

**3) di escludere** dal prosieguo della gara gli operatori di seguito indicati e per le motivazioni citate in narrativa: SAFETY MANAGEMENT SERVICE SPA; SCALA ENTERPRISE;

**4) di pubblicare** il presente atto sul sito internet [www.soresa.it](http://www.soresa.it), nella sezione "società trasparente/provvedimenti/provvedimentidirigenti/determinazioni", ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016;

**5) di dare** comunicazione del presente provvedimento agli operatori economici partecipanti, ai sensi dell'art. 76 comma 2 bis del D. Lgs. 50/2016.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

L'Amministratore Delegato  
*Prof. Corrado Cuccurullo*

Pubblicato il 04.02.2021